

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 536 def.

Bruxelles, 10 novembre 1993

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII del GATT,
di accordi tra la Comunità economica europea e, rispettivamente,
l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay,
concernenti taluni oleaginosi

(presentata dalla Commissione)

1. A seguito di un reclamo presentato dagli Stati Uniti, un gruppo speciale del GATT ha constatato che il regime comunitario di aiuti alla trasformazione dei semi oleosi non era conforme alle norme del GATT e aveva originato una riduzione del valore della concessione tariffaria (a dazio 0) che la Comunità aveva accordato agli Stati Uniti nel 1962.
2. Nonostante una prima sostanziale modifica del regime di aiuti comunitari, gli Stati Uniti hanno chiesto di riconvocare i membri del gruppo speciale. Questi ultimi hanno constatato che la riduzione di valore (*impairment*) della concessione sussisteva ed hanno perciò invitato la Comunità a prendere rapidamente provvedimenti per eliminare al più presto tale inconveniente, o modificando il regime di aiuti interni o rinegoziando la concessione tariffaria in base all'articolo XXVIII del GATT.
3. La Comunità, optando per la seconda possibilità proposta dal gruppo speciale, ha chiesto e ottenuto dalle parti contraenti del GATT di poter avviare negoziati in virtù dell'articolo XXVIII, paragrafo 4 dell'Accordo generale. Essa ha così iniziato trattative e consultazioni con gli Stati Uniti e con altre otto parti contraenti (Argentina, Brasile, Canada, Uruguay, Polonia, Svezia, India, Pakistan).
4. In questi negoziati, la maggioranza delle parti contraenti interessate ha stimato il danno globale causato dalla riduzione delle concessioni tariffarie sugli oleaginosi a un valore commerciale di 2 miliardi di dollari. Questo importo è stato però contestato e respinto dalla Comunità.
5. I negoziati tra la delegazione della Commissione delle Comunità europee e quella degli Stati Uniti sono infine sfociati in un accordo, che è stato approvato dal Consiglio l'8 giugno 1993.

Nel frattempo sono continuati i negoziati con le altre parti contraenti, svolti in base all'articolo XXVIII del GATT.

Con Argentina, Brasile, Canada, Polonia, Svezia ed Uruguay è stato possibile raggiungere accordo. Tali paesi costituiscono la grande maggioranza delle parti contraenti maggiormente interessate e rappresentano la quasi totalità degli scambi cui si applicano le concessioni tariffarie esistenti. Non è stato invece possibile raggiungere un accordo con l'India e il Pakistan, i quali tuttavia, sebbene detengano diritti di negoziatori originari, rappresentano soltanto una quota molto esigua degli scambi di cui trattasi (meno dell'1% in valore commerciale). Le norme del GATT, e segnatamente l'articolo XXVIII, non esigono l'accordo della totalità dei paesi che detengono diritti di negoziatori per la modifica di una concessione tariffaria.

6. Per consentire un'applicazione tempestiva che permetta di rispettare le scadenze convenute, la Commissione propone al Consiglio di approvare formalmente gli accordi tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti gli oleaginosi e riportati negli allegati da I a VI.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII del GATT,
di accordi tra la Comunità economica europea e, rispettivamente,
l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay,
concernenti taluni oleaginosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 113,

visto la proposta della Commissione,

considerando che, come ha constatato un gruppo speciale del GATT, il regime
comunitario di sostegno degli oleaginosi ha come effetto quello di ridurre il
valore delle concessioni tariffarie che la Comunità ha accordato nel 1962;

considerando che il gruppo speciale del GATT ha pertanto raccomandato che la
Comunità prenda tempestivi provvedimenti per eliminare questa riduzione delle
concessioni tariffarie;

considerando che i negoziati avviati con la maggioranza delle parti contraenti
del GATT che detengono diritti di negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del
GATT stesso hanno consentito di raggiungere un accordo reciprocamente
soddisfacente;

considerando che occorre applicare rapidamente gli accordi, in modo da
rispettare le scadenze convenute,

DECIDE :

Articolo 1

Gli accordi sugli oleaginosi, conclusi tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, sono approvati a nome della Comunità economica europea.

I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità.

La presente decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

VERBALE CONCORDATONegoziati in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT
relativi all'elenco LXXX - Comunità europee

A seguito dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT, le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell'Argentina hanno raggiunto un accordo, il cui contenuto è riportato in allegato.

La delegazione della Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di modificare, di concerto con la delegazione dell'Argentina, la concessione prevista dalla parte D dell'allegato B (cambiamento della liste LXXX - Comunità europee) relativa al frumento di qualità, alla luce del risultato dei negoziati con le altre parti contraenti.

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell'Argentina sottoporranno l'accordo in parola alle rispettive autorità, per approvazione.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
dell'Argentina

ALLEGATO A

Direttore generale,
GATT,
Ginevra

NEGOZIATI RIGUARDANTI L'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEE

Le delegazioni delle Comunità europee e dell'Argentina hanno concluso i negoziati in base all'articolo XXVIII circa la modifica o il ritiro di concessioni previste dall'elenco LXXX - Comunità europee, convenendo quanto indicato nella relazione allegata.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
dell'Argentina

ALLEGATO B

Risultati dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII
per la modifica o il ritiro di concessioni previste
dall'elenco delle Comunità europee
inizialmente negoziato con l'Argentina

MODIFICHE NELL'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEE

A. Concessioni da ritirare

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati dell'elenco esistente
1201.00	Fave di soia, anche frantumate :	
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :	
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :	
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :	
2306.30.00	- di girasole	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione

B. Aliquote consolidate da aumentare

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

C. Riduzione di aliquote consolidate negli elenchi esistenti

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

D. Nuove concessioni

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi attualmente in vigore	Aliquote dei dazi da consolidare
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate :		
0201.30.00	- disossate	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate :		
0206.10	- della specie bovina, fresche o refrigerate :		
0206.10.95	--- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)

- (1) Dazio di 20% nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 11 000 t per carni dette di "alta qualità", classificate nelle sottovoci 0201.30.00 e 0206.10.95 e corrispondenti alla seguente definizione :
 "Tagli di carne di qualità speciale o buona denominati «special boxed beef», ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo; tali tagli possono recare l'indicazione «sc» (special cuts)".

Nuove concessioni (cont. 1)

0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :		
	- Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati :		
0207.41	-- di galli o di galline :		
	--- Pezzi :		
0207.41.10	---- disossati	dazio variab.	(1)
	---- non disossati :		
0207.41.41	----- Petti e loro pezzi	dazio variab.	(1)
0207.41.71	----- altri (diversi da metà o quarti; ali intere, anche senza punta; dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali; cosce e loro pezzi)	dazio variab.	(1)
1001	Frumento (grano) e frumento segalato :		
1001.10.00	- Frumento (grano) duro	dazio variab.	(2)
1001.90	- altro :		
	-- altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato :		
1001.90.99	--- altri (diversi dalla spelta destinata alla semina)	dazio variab.	(2)

(1) Esenzione per i prodotti delle sottovoci 0207.41.10, 0207.41.41 e 0207.41.71 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 15 500 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie.

(2) Esenzione per il frumento di qualità (grano) delle sottovoci 1001.10.00 e 1001.90.99 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 300 000 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Nuove concessioni (cont. 2)

1005	Granturco :		
1005.90.00	- altro (non destinato alla semina)	dazio variab.	(1)
1201.00	Fave di soia, anche frantumate :		
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :		
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :		
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)

(1) Nei limiti di un contingente tariffario annuo di 500.000 tonnellate per le importazioni in Portogallo, da concedersi dalle competenti autorità comunitarie, un dazio massimo di 50 ECU per tonnellata sarà applicabile per garantire che questo contingente sarà raggiunto.

(*) e limitazione, conformemente a quanto di seguito indicato, degli aiuti sotto forma di pagamenti specifici per i semi oleosi erogati ai produttori di fave di soia, semi di ravizzone o di colza e semi di girasole.

1. Le disposizioni della Comunità europea (CE) relative ai produttori di semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.
2. La CE procede ai seguenti ulteriori adeguamenti dei vantaggi di cui godono i produttori europei in virtù di questo programma, per quanto riguarda i pagamenti specifici per i semi oleosi.
3. a) La CE non effettua spese per misure di sostegno del mercato dei semi di colza, ravizzone, girasole e soia, se non nell'ambito delle disposizioni del regolamento di cui al paragrafo 1.
- b) La CE esclude dal beneficio del regime la coltivazione di "semi di girasole per la confetteria", a decorrere dalle semine per il raccolto 1994.

4. La CE applica ai produttori che beneficiano dei pagamenti specifici per i semi oleosi la "superficie di base distinta" (SBD), secondo i seguenti principi:
- applicazione progressiva a partire dalle colture il cui raccolto è previsto nel 1994 e negli anni successivi,
 - in considerazione dei trattati di adesione, piena applicazione alla Spagna e al Portogallo a decorrere dal 1995-1996.
5. Il regime SBD si articola nel modo seguente:
- fissazione di una superficie di base CE per i semi oleosi, per la quale vengono effettuati pagamenti specifici per i semi oleosi (le cifre relative alla CE-12 figurano nell'allegato 1);
 - in ciascuna campagna di commercializzazione, riduzione della superficie di base CE-12 per i semi oleosi, in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio. Tuttavia, per ogni campagna la riduzione non può essere inferiore al dieci (10) per cento della base.
6. Per ciascuna campagna di commercializzazione (fatte salve le disposizioni relative al meccanismo correttivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92), i pagamenti specifici per i semi oleosi sono inoltre disciplinati dalle seguenti disposizioni:
- per ogni unità percentuale di superficie investita beneficiaria dei pagamenti specifici per i semi oleosi che risulta in eccesso rispetto alla superficie di base CE per i semi oleosi (previa riduzione ai sensi del paragrafo 5) i pagamenti compensativi ai produttori di tali semi oleosi sono ridotti dell'1%;
 - tali riduzioni dei pagamenti compensativi per le superfici investite che superano la SBD sono operate nella stessa campagna di commercializzazione;
 - inoltre, la riduzione percentuale operata sul pagamento compensativo è riportata alla campagna di commercializzazione successiva;
 - tuttavia, se nella campagna non si impone alcuna riduzione del pagamento compensativo (ossia se la superficie investita è pari o inferiore alla SBD, dopo la riduzione di cui al paragrafo 5), il pagamento compensativo relativo a tale campagna può essere riportato al livello dell'importo di riferimento di base;
 - i successivi adeguamenti del pagamento compensativo sono operati secondo le modalità di cui sopra.
7. Qualora i sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione e utilizzati per la fabbricazione nella Comunità di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale superino il livello di un milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia, la CE adotta adeguate misure correttive nell'ambito della riforma della PAC.

ALLEGATO 1

**REGIME DELLA SUPERFICIE DI BASE DISTINTA PER GLI OLEAGINOSI (1)
(fave di soia, semi di colza e ravizzone e semi di girasole)**

<u>Stato membro/tipo di semi oleosi</u>	<u>Campagna di riferimento (2)</u>	
	1994-1995	1995-1996 e campagne successive (3)
	<u>ettari</u>	
Spagna		
semi di girasole	1 411 000	----
Portogallo		
semi di girasole	122 000	----
CE-12		
altri oleaginosi	3 966 000	----
TOTALE	----	5 128 000

- 1) Le cifre devono essere ridotte in funzione del tasso annuale di ritiro di seminativi dalla produzione.
- 2) Per 1994-1995 si intende la campagna di commercializzazione CE, ossia i semi oleosi (semine invernali e primaverili) il cui raccolto è previsto nel 1994.
- 3) Resta inteso che, in caso di ampliamento della CE, per rispecchiare l'aumento della superficie di base distinta, il presente accordo verrà rettificato per un valore non superiore alla superficie produttiva media del nuovo Stato membro constatata nel triennio immediatamente precedente l'adesione.

Nuove concessioni (cont. 3)

2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi :		
2302.30	- di frumento :		
2302.30.10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10%, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%	dazio variab.	40,80 ECU/t (2)
2302.30.90	-- altri	dazio variab.	83,40 ECU/t (2)
2302.40	- di altri cereali (diversi dal granturco e dal riso) :		
2302.40.10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10%, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%	dazio variab.	40,80 ECU/t (2)
2302.40.90	-- altri	dazio variab.	83,0 ECU/t (2)

(2) Le aliquote indicate si applicano nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 475 000 t per prodotti delle sottovoci 2302.30.10, 2302.30.90, 2302.40.10 e 2302.40.20. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Nuove concessioni - (cont. 4)

2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	esenzione
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :		
2306.30.00	- di girasole	esenzione	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione	esenzione

VERBALE CONCORDATONegoziati in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT
relativi all'elenco LXXX - Comunità europee

A seguito dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT, le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e del Brasile hanno raggiunto un accordo, il cui contenuto è riportato in allegato.

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e del Brasile sottoporranno l'accordo in parola alle rispettive autorità, per approvazione.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
del Brasile

ALLEGATO A

Direttore generale,
GATT,
Ginevra

NEGOZIATI RIGUARDANTI L'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEE

Le delegazioni delle Comunità europee e del Brasile
hanno concluso i negoziati in base all'articolo XXVIII circa la
modifica o il ritiro di concessioni previste dall'elenco LXXX -
Comunità europee, convenendo quanto indicato nella relazione
allegata.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
del Brasile

ALLEGATO B

Risultati dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII
per la modifica o il ritiro di concessioni previste
dall'elenco delle Comunità europee
inizialmente negoziato con il Brasile

MODIFICHE NELL'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEEA. Concessioni da ritirare

<u>Voce tariffaria</u>	<u>Descrizione delle merci</u>	<u>Aliquota dei dazi consolidati dell'elenco esistente</u>
1201.00	Fave di soia, anche frantumate :	
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :	
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :	
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :	
2306.30.00	- di girasole	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione

B. Aliquote consolidate da aumentare

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

C. Riduzione di aliquote consolidate negli elenchi esistenti

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

D. Nuove concessioni

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi attualmente in vigore	Aliquote dei dazi da consolidare
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate :		
0201.30.00	- disossate	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate :		
0202.30	- disossate :		
0202.30.90	-- altre (diverse da quarti anteriori; quarti detti "compensati"; tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket") :	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)

(1) Dazio di 20% nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 t per carni dette di "alta qualità", classificate nelle sottovoci 0201.30.00, 0202.30.90, 0206.10.95 e 0206.29.91 e corrispondenti alla seguente definizione :

"Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine:

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta «sc» (special cuts), che attestino che sono di alta qualità, sono imballati in scatole recanti la dicitura: «carni di alta qualità»."

Nuove concessioni (cont. 1)

0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate :		
0206.10	- della specie bovina, fresche o refrigerate :		
0206.10.95	--- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)
	- della specie bovina, congelate :		
0206.29	-- altre (diverse da lingue e fegati) :		
0206.29.91	--- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)

(1) Dazio di 20% nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 t per carni dette di "alta qualità", classificate nelle sottovoci 0201.30.00, 0202.30.90, 0206.10.95 e 0206.29.91 e corrispondenti alla seguente definizione :

"Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine:
carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta «sc» (special cuts), che attestino che sono di alta qualità, sono imballati in scatole recanti la dicitura: «carni di alta qualità»."

Nuove concessioni (cont. 2)

0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :		
	- Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati :		
0207.41	-- di galli o di galline :		
	---- Pezzi :		
0207.41.10	----- disossati	dazio variab.	(1)
	----- non disossati :		
0207.41.41	----- Petti e loro pezzi	dazio variab.	(1)
0207.41.71	----- altri (diversi da metà o quarti; ali intere, anche senza punta; dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali; cosce e loro pezzi)	dazio variab.	(1)

(1) Esenzione per i pezzi delle sottovoci 0207.41.10, 0207.41.41 e 0207.41.71 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 15 500 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie.

Nuove concessioni (cont. 3)

0207.42	-- di tacchini o di tacchine: --- Pezzi :		
0207.42.10	---- disossati ---- non disossati :	dazio variab.	(1)
0207.42.11	----- Metà o quarti	dazio variab.	(1)
0207.42.71	----- altri (diversi da ali intere, anche senza punta; dorsi, colli, dorsi con colli, codri- oni, punte di ali; pet- ti e loro pezzi; cosce e loro pezzi)	dazio variab.	(1)
1201.00	Fave di soia, anche frantu- mate :		
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :		
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1206.00	Semi di girasole, anche fran- tumati :		
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
2304.00.00	Panelli e altri residui soli- di, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	esenzione
2306	Panelli e altri residui soli- di, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :		
2306.30.00	- di girasole	esenzione	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione	esenzione

(1) Esenzione per i pezzi delle sottovoci 0207.42.10, 0207.42.11 e 0207.42.71 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 500 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie.

(*) e limitazione, conformemente a quanto di seguito indicato, degli aiuti sotto forma di pagamenti specifici per i semi oleosi erogati ai produttori di fave di soia, semi di ravizzone o di colza e semi di girasole.

1. *Le disposizioni della Comunità europea (CE) relative ai produttori di semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.*
2. *La CE procede ai seguenti ulteriori adeguamenti dei vantaggi di cui godono i produttori europei in virtù di questo programma, per quanto riguarda i pagamenti specifici per i semi oleosi.*
3.
 - a) *La CE non effettua spese per misure di sostegno del mercato dei semi di colza, ravizzone, girasole e soia, se non nell'ambito delle disposizioni del regolamento di cui al paragrafo 1.*
 - b) *La CE esclude dal beneficio del regime la coltivazione di "semi di girasole per la confetteria", a decorrere dalle semine per il raccolto 1994.*
4. *La CE applica ai produttori che beneficiano dei pagamenti specifici per i semi oleosi la "superficie di base distinta" (SBD), secondo i seguenti principi:*
 - *applicazione progressiva a partire dalle colture il cui raccolto è previsto nel 1994 e negli anni successivi,*
 - *in considerazione dei trattati di adesione, piena applicazione alla Spagna e al Portogallo a decorrere dal 1995-1996.*
5. *Il regime SBD si articola nel modo seguente:*
 - *fissazione di una superficie di base CE per i semi oleosi, per la quale vengono effettuati pagamenti specifici per i semi oleosi (le cifre relative alla CE-12 figurano nell'allegato 1);*
 - *in ciascuna campagna di commercializzazione, riduzione della superficie di base CE-12 per i semi oleosi, in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio. Tuttavia, per ogni campagna la riduzione non può essere inferiore al dieci (10) per cento della base.*

6. Per ciascuna campagna di commercializzazione (fatte salve le disposizioni relative al meccanismo correttivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92), i pagamenti specifici per i semi oleosi sono inoltre disciplinati dalle seguenti disposizioni:
- per ogni unità percentuale di superficie investita beneficiaria dei pagamenti specifici per i semi oleosi che risulta in eccesso rispetto alla superficie di base CE per i semi oleosi (previa riduzione ai sensi del paragrafo 5) i pagamenti compensativi ai produttori di tali semi oleosi sono ridotti dell'1%;
 - tali riduzioni dei pagamenti compensativi per le superfici investite che superano la SBD sono operate nella stessa campagna di commercializzazione;
 - inoltre, la riduzione percentuale operata sul pagamento compensativo è riportata alla campagna di commercializzazione successiva;
 - tuttavia, se nella campagna non si impone alcuna riduzione del pagamento compensativo (ossia se la superficie investita è pari o inferiore alla SBD, dopo la riduzione di cui al paragrafo 5), il pagamento compensativo relativo a tale campagna può essere riportato al livello dell'importo di riferimento di base;
 - i successivi adeguamenti del pagamento compensativo sono operati secondo le modalità di cui sopra.
7. Qualora i sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione e utilizzati per la fabbricazione nella Comunità di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale superino il livello di un milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia, la CE adotta adeguate misure correttive nell'ambito della riforma della PAC.

ALLEGATO 1

REGIME DELLA SUPERFICIE DI BASE DISTINTA PER GLI OLEAGINOSI (1)
 (fave di soia, semi di colza e ravizzone e semi di girasole)

<u>Stato membro/tipo di semi oleosi</u>	<u>Campagna di riferimento (2)</u>	
	1994-1995	1995-1996 e campagne successive (3)
	<u>ettari</u>	
Spagna		
semi di girasole	1 411 000	----
Portogallo		
semi di girasole	122 000	----
CE-12		
altri oleaginosi	3 966 000	----
TOTALE	----	5 128 000

- 1) Le cifre devono essere ridotte in funzione del tasso annuale di ritiro di seminativi dalla produzione.
- 2) Per 1994-1995 si intende la campagna di commercializzazione CE, ossia i semi oleosi (semine invernali e primaverili) il cui raccolto è previsto nel 1994.
- 3) Resta inteso che, in caso di ampliamento della CE, per rispecchiare l'aumento della superficie di base distinta, il presente accordo verrà rettificato per un valore non superiore alla superficie produttiva media del nuovo Stato membro constatata nel triennio immediatamente precedente l'adesione.

VERBALE CONCORDATONegoziati in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT
relativi all'elenco LXXX - Comunità europee

A seguito dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT, le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e del Canada hanno raggiunto un accordo, il cui contenuto è riportato in allegato.

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e del Canada sottoporranno l'accordo in parola alle rispettive autorità, per approvazione.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
del Canada

ALLEGATO A

Direttore generale,
GATT,
Ginevra

NEGOZIATI RIGUARDANTI L'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEE

Le delegazioni delle Comunità europee e del Canada
hanno concluso i negoziati in base all'articolo XXVIII circa la
modifica o il ritiro di concessioni previste dall'elenco LXXX -
Comunità europee, convenendo quanto indicato nella relazione
allegata.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
del Canada

ALLEGATO B

Risultati dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII
per la modifica o il ritiro di concessioni previste
dall'elenco delle Comunità europee
inizialmente negoziato con il Canada

MODIFICHE NELL'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEEA. Concessioni da ritirare

<u>Voce tariffaria</u>	<u>Descrizione delle merci</u>	<u>Aliquota dei dazi consolidati del- l'elenco esistente</u>
1201.00	Fave di soia, anche frantumate :	
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :	
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :	
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
2304.00.00	Panelli e altri residui soli- di, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione
2306	Panelli e altri residui soli- di, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del l'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :	
2306.30.00	- di girasole	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione

B. Aliquote consolidate da aumentare

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

C. Riduzione di aliquote consolidate negli elenchi esistenti

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

D. Nuove concessioni

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi attualmente in vigore	Aliquote dei dazi da consolidare
1001	Frumento (grano) e frumento segalato :		
1001.10.00	- Frumento (grano) duro	dazio variab.	(1)
1001.90	- altro :		
	-- altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato :		
1001.90.99	--- altri (diversi dalla spelta destinata alla semina)	dazio variab.	(1)

(1) Esenzione per il frumento di qualità (grano) delle sottovoci 1001.10.00 e 1001.90.99 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 300 000 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Nuove concessioni (cont. 1)

1201.00	Fave di soia, anche frantumate :		
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :		
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :		
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	esenzione
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :		
2306.30.00	- di girasole	esenzione	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione	esenzione

(*) e limitazione, conformemente a quanto di seguito indicato, degli aiuti sotto forma di pagamenti specifici per i semi oleosi erogati ai produttori di fave di soia, semi di ravizzone o di colza e semi di girasole.

1. Le disposizioni della Comunità europea (CE) relative ai produttori di semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.
2. La CE procede ai seguenti ulteriori adeguamenti dei vantaggi di cui godono i produttori europei in virtù di questo programma, per quanto riguarda i pagamenti specifici per i semi oleosi.
 - a) La CE non effettua spese per misure di sostegno del mercato dei semi di colza, ravizzone, girasole e soia, se non nell'ambito delle disposizioni del regolamento di cui al paragrafo 1.
 - b) La CE esclude dal beneficio del regime la coltivazione di "semi di girasole per la confetteria", a decorrere dalle semine per il raccolto 1994.

4. La CE applica ai produttori che beneficiano dei pagamenti specifici per i semi oleosi la "superficie di base distinta" (SBD), secondo i seguenti principi:
 - applicazione progressiva a partire dalle colture il cui raccolto è previsto nel 1994 e negli anni successivi,
 - in considerazione dei trattati di adesione, piena applicazione alla Spagna e al Portogallo a decorrere dal 1995-1996.
5. Il regime SBD si articola nel modo seguente:
 - fissazione di una superficie di base CE per i semi oleosi, per la quale vengono effettuati pagamenti specifici per i semi oleosi (le cifre relative alla CE-12 figurano nell'allegato 1);
 - in ciascuna campagna di commercializzazione, riduzione della superficie di base CE-12 per i semi oleosi, in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio. Tuttavia, per ogni campagna la riduzione non può essere inferiore al dieci (10) per cento della base.
6. Per ciascuna campagna di commercializzazione (fatte salve le disposizioni relative al meccanismo correttivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92), i pagamenti specifici per i semi oleosi sono inoltre disciplinati dalle seguenti disposizioni:
 - per ogni unità percentuale di superficie investita beneficiaria dei pagamenti specifici per i semi oleosi che risulta in eccesso rispetto alla superficie di base CE per i semi oleosi (previa riduzione ai sensi del paragrafo 5) i pagamenti compensativi ai produttori di tali semi oleosi sono ridotti dell'1%;
 - tali riduzioni dei pagamenti compensativi per le superfici investite che superano la SBD sono operate nella stessa campagna di commercializzazione;
 - inoltre, la riduzione percentuale operata sul pagamento compensativo è riportata alla campagna di commercializzazione successiva;
 - tuttavia, se nella campagna non si impone alcuna riduzione del pagamento compensativo (ossia se la superficie investita è pari o inferiore alla SBD, dopo la riduzione di cui al paragrafo 5), il pagamento compensativo relativo a tale campagna può essere riportato al livello dell'importo di riferimento di base;
 - i successivi adeguamenti del pagamento compensativo sono operati secondo le modalità di cui sopra.
7. Qualora i sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione e utilizzati per la fabbricazione nella Comunità di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale superino il livello di un milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia, la CE adotta adeguate misure correttive nell'ambito della riforma della PAC.

ALLEGATO 1

REGIME DELLA SUPERFICIE DI BASE DISTINTA PER GLI OLEAGINOSI (1)
(fave di soia, semi di colza e ravizzone e semi di girasole)

<u>Stato membro/tipo di semi oleosi</u>	<u>Campagna di riferimento (2)</u>	
	1994-1995	1995-1996 e campagne successive (3)
	<u>ettari</u>	
Spagna semi di girasole	1 411 000	----
Portogallo semi di girasole	122 000	----
CE-12 altri oleaginosi	3 966 000	----
TOTALE	----	5 128 000

- 1) Le cifre devono essere ridotte in funzione del tasso annuale di ritiro di seminativi dalla produzione.
- 2) Per 1994-1995 si intende la campagna di commercializzazione CE, ossia i semi oleosi (semine invernali e primaverili) il cui raccolto è previsto nel 1994.
- 3) Resta inteso che, in caso di ampliamento della CE, per rispecchiare l'aumento della superficie di base distinta, il presente accordo verrà rettificato per un valore non superiore alla superficie produttiva media del nuovo Stato membro constatata nel triennio immediatamente precedente l'adesione.

VERBALE CONCORDATONegoziati in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT
relativi all'elenco LXXX - Comunità europee

A seguito dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT, le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e della Polonia hanno raggiunto un accordo, il cui contenuto è riportato in allegato.

La delegazione della Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di modificare la concessione prevista dalla parte D dell'allegato B (cambiamento della liste LXXX - Comunità europee) relativa al frumento di qualità, alla luce del risultato dei negoziati con le altre parti contraenti.

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e della Polonia sottoporranno l'accordo in parola alle rispettive autorità, per approvazione.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
della Polonia

ALLEGATO A

Direttore generale,
GATT,
Ginevra

NEGOZIATI RIGUARDANTI L'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEE

Le delegazioni delle Comunità europee e della Polonia
hanno concluso i negoziati in base all'articolo XXVIII circa la
modifica o il ritiro di concessioni previste dall'elenco LXXX -
Comunità europee, convenendo quanto indicato nella relazione
allegata.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
della Polonia

ALLEGATO B

Risultati dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII
per la modifica o il ritiro di concessioni previste
dall'elenco delle Comunità europee
inizialmente negoziato con la Polonia

MODIFICHE NELL'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEEA. Concessioni da ritirare

<u>Voce tariffaria</u>	<u>Descrizione delle merci</u>	<u>Aliquota dei dazi consolidati del- l'elenco esistente</u>
1201.00	Fave di soia, anche frantumate :	
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :	
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :	
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :	
2306.30.00	- di girasole	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione

B. Aliquote consolidate da aumentare

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

C. Riduzione di aliquote consolidate negli elenchi esistenti

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

D. Nuove concessioni

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi attualmente in vigore	Aliquote dei dazi da consolidare
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate : - fresche o refrigerate : --- di animali della specie suina domestica :		
0203.19.13	---- Lombate e loro pezzi, non disossate - congelate : --- di animali della specie suina domestica :	dazio variab.	(1)
0203.29.15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	dazio variab.	(1)

(1) Esenzione per i pezzi delle sottovoci 0203.19.13 e 0203.29.15 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 7 000 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie.

Nuove concessioni (cont. 1)

0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :		
	- Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati :		
0207.41	-- di galli o di galline :		
	--- Pezzi :		
0207.41.10	---- disossati	dazio variab.	(1)
	---- non disossati :		
0207.41.41	----- Petti e loro pezzi	dazio variab.	(1)
0207.41.71	----- altri (diversi da metà o quarti; ali intere, anche senza punta; dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali; cosce e loro pezzi)	dazio variab.	(1)
1001	Frumento (grano) e frumento segalato :		
1001.10.00	- Frumento (grano) duro	dazio variab.	(2)
1001.90	- altro :		
	-- altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato :		
1001.90.99	--- altri (diversi dalla spelta destinata alla semina)	dazio variab.	(2)

- (1) Esenzione per i prodotti delle sottovoci 0207.41.10, 0207.41.41 e 0207.41.71 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 15 500 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie.
- (2) Esenzione per il frumento di qualità (grano) delle sottovoci 1001.10.00 e 1001.90.99 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 300 000 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Nuove concessioni (cont. 2)

1201.00	Fave di soia, anche frantumate :		
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :		
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :		
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	esenzione
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :		
2306.30.00	- di girasole	esenzione	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione	esenzione

(*) e limitazione, conformemente a quanto di seguito indicato, degli aiuti sotto forma di pagamenti specifici per i semi oleosi erogati ai produttori di fave di soia, semi di ravizzone o di colza e semi di girasole.

1. Le disposizioni della Comunità europea (CE) relative ai produttori di semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.
2. La CE procede ai seguenti ulteriori adeguamenti dei vantaggi di cui godono i produttori europei in virtù di questo programma, per quanto riguarda i pagamenti specifici per i semi oleosi.
3. a) La CE non effettua spese per misure di sostegno del mercato dei semi di colza, ravizzone, girasole e soia, se non nell'ambito delle disposizioni del regolamento di cui al paragrafo 1.
- b) La CE esclude dal beneficio del regime la coltivazione di "semi di girasole per la confetteria", a decorrere dalle semine per il raccolto 1994.

4. La CE applica ai produttori che beneficiano dei pagamenti specifici per i semi oleosi la "superficie di base distinta" (SBD), secondo i seguenti principi:
- applicazione progressiva a partire dalle colture il cui raccolto è previsto nel 1994 e negli anni successivi,
 - in considerazione dei trattati di adesione, piena applicazione alla Spagna e al Portogallo a decorrere dal 1995-1996.
5. Il regime SBD si articola nel modo seguente:
- fissazione di una superficie di base CE per i semi oleosi, per la quale vengono effettuati pagamenti specifici per i semi oleosi (le cifre relative alla CE-12 figurano nell'allegato 1);
 - in ciascuna campagna di commercializzazione, riduzione della superficie di base CE-12 per i semi oleosi, in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio. Tuttavia, per ogni campagna la riduzione non può essere inferiore al dieci (10) per cento della base.
6. Per ciascuna campagna di commercializzazione (fatte salve le disposizioni relative al meccanismo correttivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92), i pagamenti specifici per i semi oleosi sono inoltre disciplinati dalle seguenti disposizioni:
- per ogni unità percentuale di superficie investita beneficiaria dei pagamenti specifici per i semi oleosi che risulta in eccesso rispetto alla superficie di base CE per i semi oleosi (previa riduzione ai sensi del paragrafo 5) i pagamenti compensativi ai produttori di tali semi oleosi sono ridotti dell'1%;
 - tali riduzioni dei pagamenti compensativi per le superfici investite che superano la SBD sono operate nella stessa campagna di commercializzazione;
 - inoltre, la riduzione percentuale operata sul pagamento compensativo è riportata alla campagna di commercializzazione successiva;
 - tuttavia, se nella campagna non si impone alcuna riduzione del pagamento compensativo (ossia se la superficie investita è pari o inferiore alla SBD, dopo la riduzione di cui al paragrafo 5), il pagamento compensativo relativo a tale campagna può essere riportato al livello dell'importo di riferimento di base;
 - i successivi adeguamenti del pagamento compensativo sono operati secondo le modalità di cui sopra.
7. Qualora i sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione e utilizzati per la fabbricazione nella Comunità di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale superino il livello di un milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia, la CE adotta adeguate misure correttive nell'ambito della riforma della PAC.

ALLEGATO 1

REGIME DELLA SUPERFICIE DI BASE DISTINTA PER GLI OLEAGINOSI (1)
(fave di soia, semi di colza e ravizzone e semi di girasole)

<u>Stato membro/tipo di semi oleosi</u>	<u>Campagna di riferimento (2)</u>	
	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996 e campagne successive (3)</u>
	<u>ettari</u>	
Spagna		
semi di girasole	1 411 000	----
ortogallo		
semi di girasole	122 000	----
CE-12		
altri oleaginosi	3 966 000	----
TOTALE	----	5 128 000

- 1) Le cifre devono essere ridotte in funzione del tasso annuale di ritiro di seminativi dalla produzione.
- 2) Per 1994-1995 si intende la campagna di commercializzazione CE, ossia i semi oleosi (semine invernali e primaverili) il cui raccolto è previsto nel 1994.
- 3) Resta inteso che, in caso di ampliamento della CE, per rispecchiare l'aumento della superficie di base distinta, il presente accordo verrà rettificato per un valore non superiore alla superficie produttiva media del nuovo Stato membro constatata nel triennio immediatamente precedente l'adesione.

VERBALE CONCORDATONegoziati in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT
relativi all'elenco LXXX - Comunità europee

A seguito dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT, le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e della Svezia hanno raggiunto un accordo, il cui contenuto è riportato in allegato.

La delegazione della Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di modificare, di concerto con la delegazione della Svezia, la concessione prevista dalla parte D dell'allegato B (cambiamento della liste LXXX - Comunità europee) relativa al frumento di qualità, alla luce del risultato dei negoziati con le altre parti contraenti.

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e della Svezia sottoporranno l'accordo in parola alle rispettive autorità, per approvazione.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
della Svezia

Direttore generale,
GATT,
Ginevra

NEGOZIATI RIGUARDANTI L'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEE

Le delegazioni delle Comunità europee e della Svezia hanno concluso i negoziati in base all'articolo XXVIII circa la modifica o il ritiro di concessioni previste dall'elenco LXXX - Comunità europee, convenendo quanto indicato nella relazione allegata.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
della Svezia

ALLEGATO B

Risultati dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII
per la modifica o il ritiro di concessioni previste
dall'elenco delle Comunità europee
inizialmente negoziato con la Svezia

MODIFICHE NELL'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEEA. Concessioni da ritirare

<i>Voce tariffaria</i>	<i>Descrizione delle merci</i>	<i>Aliquota dei dazi consolidati dell'elenco esistente</i>
1201.00	Fave di soia, anche frantumate :	
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :	
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :	
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :	
2306.30.00	- di girasole	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione

B. Aliquote consolidate da aumentare

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

C. Riduzione di aliquote consolidate negli elenchi esistenti

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

D. Nuove concessioni

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi attualmente in vigore	Aliquote dei dazi da consolidare
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate : - fresche o refrigerate :		
	--- di animali della specie suina domestica :		
0203.19.13	---- Lombate e loro pezzi, non disossate	dazio variab.	(1)
	- congelate :		
	--- di animali della specie suina domestica :		
0203.29.15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	dazio variab.	(1)

(1) Esenzione per i pezzi delle sottovoci 0203.19.13 e 0203.29.15 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 7 000 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie.

Nuove concessioni (cont. 1)

1001	Frumento (grano) e frumento segalato :		
1001.10.00	- Frumento (grano) duro	dazio variab.	(1)
1001.90	- altro :		
	-- altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato :		
1001.90.99	--- altri (diversi dalla spel- ta destinata alla semina)	dazio variab.	(1)
1201.00	Fave di soia, anche frantu- mate :		
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :		
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1206.00	Semi di girasole, anche fran- tumati :		
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
2304.00.00	Panelli e altri residui soli- di, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	esenzione
2306	Panelli e altri residui soli- di, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :		
2306.30.00	- di girasole	esenzione	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione	esenzione

(1) Esenzione per il frumento di qualità (grano) delle sottovoci 1001.10.00 e 1001.90.99 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 300 000 t da concedersi dalle competenti autorità comunitarie. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(*) e limitazione, conformemente a quanto di seguito indicato, degli aiuti sotto forma di pagamenti specifici per i semi oleosi erogati ai produttori di fave di soia, semi di ravizzone o di colza e semi di girasole.

1. *Le disposizioni della Comunità europea (CE) relative ai produttori di semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.*
2. *La CE procede ai seguenti ulteriori adeguamenti dei vantaggi di cui godono i produttori europei in virtù di questo programma, per quanto riguarda i pagamenti specifici per i semi oleosi.*
3. a) *La CE non effettua spese per misure di sostegno del mercato dei semi di colza, ravizzone, girasole e soia, se non nell'ambito delle disposizioni del regolamento di cui al paragrafo 1.*
b) *La CE esclude dal beneficio del regime la coltivazione di "semi di girasole per la confetteria", a decorrere dalle semine per il raccolto 1994.*
4. *La CE applica ai produttori che beneficiano dei pagamenti specifici per i semi oleosi la "superficie di base distinta" (SBD), secondo i seguenti principi:*
 - *applicazione progressiva a partire dalle colture il cui raccolto è previsto nel 1994 e negli anni successivi,*
 - *in considerazione dei trattati di adesione, piena applicazione alla Spagna e al Portogallo a decorrere dal 1995-1996.*
5. *Il regime SBD si articola nel modo seguente:*
 - *fissazione di una superficie di base CE per i semi oleosi, per la quale vengono effettuati pagamenti specifici per i semi oleosi (le cifre relative alla CE-12 figurano nell'allegato 1);*
 - *in ciascuna campagna di commercializzazione, riduzione della superficie di base CE-12 per i semi oleosi, in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio. Tuttavia, per ogni campagna la riduzione non può essere inferiore al dieci (10) per cento della base.*
6. *Per ciascuna campagna di commercializzazione (fatte salve le disposizioni relative al meccanismo correttivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92), i pagamenti specifici per i semi oleosi sono inoltre disciplinati dalle seguenti disposizioni:*
 - *per ogni unità percentuale di superficie investita beneficiaria dei pagamenti specifici per i semi oleosi che risulta in eccesso rispetto alla superficie di base CE per i semi oleosi (previa riduzione ai sensi del paragrafo 5) i pagamenti compensativi ai produttori di tali semi oleosi sono ridotti dell'1%;*
 - *tali riduzioni dei pagamenti compensativi per le superfici investite che superano la SBD sono operate nella stessa campagna di commercializzazione;*

- *inoltre, la riduzione percentuale operata sul pagamento compensativo è riportata alla campagna di commercializzazione successiva;*
 - *tuttavia, se nella campagna non si impone alcuna riduzione del pagamento compensativo (ossia se la superficie investita è pari o inferiore alla SBD, dopo la riduzione di cui al paragrafo 5), il pagamento compensativo relativo a tale campagna può essere riportato al livello dell'importo di riferimento di base;*
 - *i successivi adeguamenti del pagamento compensativo sono operati secondo le modalità di cui sopra.*
7. *Qualora i sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione e utilizzati per la fabbricazione nella Comunità di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale superino il livello di un milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia, la CE adotta adeguate misure correttive nell'ambito della riforma della PAC.*

ALLEGATO 1

REGIME DELLA SUPERFICIE DI BASE DISTINTA PER GLI OLEAGINOSI (1)
 (fave di soia, semi di colza e ravizzone e semi di girasole)

<u>Stato membro/tipo di semi oleosi</u>	<u>Campagna di riferimento (2)</u>	
	1994-1995	1995-1996 e campagne successive (3)
	<u>ettari</u>	
Spagna		
semi di girasole	1 411 000	----
Portogallo		
semi di girasole	122 000	----
CE-12		
altri oleaginosi	3 966 000	----
TOTALE	----	5 128 000

- 1) Le cifre devono essere ridotte in funzione del tasso annuale di ritiro di seminativi dalla produzione.
- 2) Per 1994-1995 si intende la campagna di commercializzazione CE, ossia i semi oleosi (semine invernali e primaverili) il cui raccolto è previsto nel 1994.
- 3) Resta inteso che, in caso di ampliamento della CE, per rispecchiare l'aumento della superficie di base distinta, il presente accordo verrà rettificato per un valore non superiore alla superficie produttiva media del nuovo Stato membro constatata nel triennio immediatamente precedente l'adesione.

VERBALE CONCORDATONegoziati in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT
relativi all'elenco LXXX - Comunità europee

A seguito dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII, paragrafo 4 del GATT, le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell'Uruguay hanno raggiunto un accordo, il cui contenuto è riportato in allegato.

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell'Uruguay sottoporranno l'accordo in parola alle rispettive autorità, per approvazione.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
dell'Uruguay

Direttore generale,
GATT,
Ginevra

NEGOZIATI RIGUARDANTI L'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEE

Le delegazioni delle Comunità europee e dell'Uruguay hanno concluso i negoziati in base all'articolo XXVIII circa la modifica o il ritiro di concessioni previste dall'elenco LXXX - Comunità europee, convenendo quanto indicato nella relazione allegata.

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee

Per la delegazione
dell'Uruguay

ALLEGATO B

Risultati dei negoziati svolti in base all'articolo XXVIII
per la modifica o il ritiro di concessioni previste
dall'elenco delle Comunità europee
inizialmente negoziato con l'Uruguay

MODIFICHE NELL'ELENCO LXXX - COMUNITÀ EUROPEEA. Concessioni da ritirare

<i>Voce tariffaria</i>	<i>Descrizione delle merci</i>	<i>Aliquota dei dazi consolidati del- l'elenco esistente</i>
1201.00	<i>Fave di soia, anche frantumate :</i>	
1201.00.90	<i>- altre (non destinate alla semina)</i>	<i>esenzione</i>
1205.00	<i>Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :</i>	
1205.00.90	<i>- altri (non destinati alla semina)</i>	<i>esenzione</i>
1206.00	<i>Semi di girasole, anche frantumati :</i>	
1206.00.90	<i>- altri (non destinati alla semina)</i>	<i>esenzione</i>
2304.00.00	<i>Panelli e altri residui soli- di, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia</i>	<i>esenzione</i>
2306	<i>Panelli e altri residui soli- di, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del l'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :</i>	
2306.30.00	<i>- di girasole</i>	<i>esenzione</i>
2306.40.00	<i>- di ravizzone o di colza</i>	<i>esenzione</i>

B. Aliquote consolidate da aumentare

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

C. Riduzione di aliquote consolidate negli elenchi esistenti

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi consolidati nell'elenco esistente	Aliquote dei dazi da consolidare
-	-	-	-

D. Nuove concessioni

Voce tariffaria	Descrizione delle merci	Aliquote dei dazi attualmente in vigore	Aliquote dei dazi da consolidare
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate :		
0201.30.00	- disossate	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate :		
0202.30	- disossate :		
0202.30.90	-- altre (diverse da quarti anteriori; quarti detti "compensati"; tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket") :	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)

(1) Dazio di 20% nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 t per carni dette di "alta qualità", classificate nelle sottovoci 0201.30.00, 0202.30.90, 0206.10.95 e 0206.29.91 e corrispondenti alla seguente definizione :

"Tagli di carne di qualità speciale o buona denominati «special boxed beef», ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo. Tali tagli possono recare l'indicazione «sc» (special cuts)".

Nuove concessioni (cont. 1)

0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate :		
0206.10	- della specie bovina, fresche o refrigerate :		
0206.10.95	--- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)
	- della specie bovina, congelate :		
0206.29	-- altre (diverse da lingue e fegati) :		
0206.29.91	--- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	20% (consolidato) + dazio variabile (non consolidato)	(1)

(1) Dazio di 20% nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 t per carni dette di "alta qualità", classificate nelle sottovoci 0201.30.00, 0202.30.90, 0206.10.95 e 0206.29.91 e corrispondenti alla seguente definizione :

"Tagli di carne di qualità speciale o buona denominati «special boxed beef», ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo. Tali tagli possono recare l'indicazione «sc» (special cuts)".

Nuove concessioni (cont. 2)

1201.00	Fave di soia, anche frantumate :		
1201.00.90	- altre (non destinate alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :		
1205.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati :		
1206.00.90	- altri (non destinati alla semina)	esenzione	esenzione (*)
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	esenzione
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :		
2306.30.00	- di girasole	esenzione	esenzione
2306.40.00	- di ravizzone o di colza	esenzione	esenzione

(*) e limitazione, conformemente a quanto di seguito indicato, degli aiuti sotto forma di pagamenti specifici per i semi oleosi erogati ai produttori di fave di soia, semi di ravizzone o di colza e semi di girasole.

1. Le disposizioni della Comunità europea (CE) relative ai produttori di semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.
2. La CE procede ai seguenti ulteriori adeguamenti dei vantaggi di cui godono i produttori europei in virtù di questo programma, per quanto riguarda i pagamenti specifici per i semi oleosi.
3. a) La CE non effettua spese per misure di sostegno del mercato dei semi di colza, ravizzone, girasole e soia, se non nell'ambito delle disposizioni del regolamento di cui al paragrafo 1.
- b) La CE esclude dal beneficio del regime la coltivazione di "semi di girasole per la confetteria", a decorrere dalle semine per il raccolto 1994.

4. La CE applica ai produttori che beneficiano dei pagamenti specifici per i semi oleosi la "superficie di base distinta" (SBD), secondo i seguenti principi:
 - applicazione progressiva a partire dalle colture il cui raccolto è previsto nel 1994 e negli anni successivi,
 - in considerazione dei trattati di adesione, piena applicazione alla Spagna e al Portogallo a decorrere dal 1995-1996.
5. Il regime SBD si articola nel modo seguente:
 - fissazione di una superficie di base CE per i semi oleosi, per la quale vengono effettuati pagamenti specifici per i semi oleosi (le cifre relative alla CE-12 figurano nell'allegato 1);
 - in ciascuna campagna di commercializzazione, riduzione della superficie di base CE-12 per i semi oleosi, in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio. Tuttavia, per ogni campagna la riduzione non può essere inferiore al dieci (10) per cento della base.
6. Per ciascuna campagna di commercializzazione (fatte salve le disposizioni relative al meccanismo correttivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92), i pagamenti specifici per i semi oleosi sono inoltre disciplinati dalle seguenti disposizioni:
 - per ogni unità percentuale di superficie investita beneficiaria dei pagamenti specifici per i semi oleosi che risulta in eccesso rispetto alla superficie di base CE per i semi oleosi (previa riduzione ai sensi del paragrafo 5) i pagamenti compensativi ai produttori di tali semi oleosi sono ridotti dell'1%;
 - tali riduzioni dei pagamenti compensativi per le superfici investite che superano la SBD sono operate nella stessa campagna di commercializzazione;
 - inoltre, la riduzione percentuale operata sul pagamento compensativo è riportata alla campagna di commercializzazione successiva;
 - tuttavia, se nella campagna non si impone alcuna riduzione del pagamento compensativo (ossia se la superficie investita è pari o inferiore alla SBD, dopo la riduzione di cui al paragrafo 5), il pagamento compensativo relativo a tale campagna può essere riportato al livello dell'importo di riferimento di base;
 - i successivi adeguamenti del pagamento compensativo sono operati secondo le modalità di cui sopra.
7. Qualora i sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione e utilizzati per la fabbricazione nella Comunità di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale superino il livello di un milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia, la CE adotta adeguate misure correttive nell'ambito della riforma della PAC.

ALLEGATO 1

REGIME DELLA SUPERFICIE DI BASE DISTINTA PER GLI OLEAGINOSI (1)
(fave di soia, semi di colza e ravizzone e semi di girasole)

<u>Stato membro/tipo di semi oleosi</u>	<u>Campagna di riferimento (2)</u>	
	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996 e</u> <u>campagne successive (3)</u>
		<u>ettari</u>
Spagna		
semi di girasole	1 411 000	----
Portogallo		
semi di girasole	122 000	----
CE-12		
altri oleaginosi	3 966 000	----
TOTALE	----	5 128 000

- 1) *Le cifre devono essere ridotte in funzione del tasso annuale di ritiro di seminativi dalla produzione.*
- 2) *Per 1994-1995 si intende la campagna di commercializzazione CE, ossia i semi oleosi (semine invernali e primaverili) il cui raccolto è previsto nel 1994.*
- 3) *Resta inteso che, in caso di ampliamento della CE, per rispecchiare l'aumento della superficie di base distinta, il presente accordo verrà rettificato per un valore non superiore alla superficie produttiva media del nuovo Stato membro constatata nel triennio immediatamente precedente l'adesione.*

S C H E D A F I N A N Z I A R I A				
		DATA: 22.10.1993		
1. LINEA DI BILANCIO: Spese (100, 210, 230, 240) Entr. (100, 120)		STANZ.: Spese 1.266 Mio ECU Entr. 15.044,5 Mio ECU		
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII del GATT, di accordi tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi				
3. BASE GIURIDICA: articolo 113 del trattato				
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Determinazione delle nuove concessioni a seguito della modifica delle concessioni per i semi oleosi in seno al GATT.				
5. INCIDENZE FINANZIARIE	Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (93)	Esercizio successivo (94)	
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CEE (RESTIT./INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI		-	85,9 Mio di ECU	
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - A LIVELLO NAZIONALE		-	51,4 Mio di ECU	
	1995	1996	1997	1998
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	73,2MioECU	59,2MioECU	53,1MioECU	
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	51,4MioECU	51,4MioECU	51,4MioECU	
5.2 METODO DI CALCOLO: (12 mesi) cfr. allegato				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI FUTURI				SI
OSSERVAZIONI: Tali misure potranno essere finanziate con gli stanziamenti iscritti al bilancio.				

57

ISSN 0254-1505

COM(93) 536 def.

DOCUMENTI

IT

03 11 02

N. di catalogo : CB-CO-93-574-IT-C

ISBN 92-77-60613-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo